



**Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE**  
**ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**  
**Direzione Generale per la Motorizzazione**  
**Segreteria del Direttore Generale**  
**Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma**

Roma, 30.05.2012

prot. n. 15241/RV

alle Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

Agli U:M:C:  
LORO SEDI

alla Regione siciliana  
Assessorato trasporti turismo e commercio  
Direzione trasporti  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

all'Assessorato regionale turismo,  
commercio e trasporti  
Direzione compartimentale m.c.t.c.  
per la Sicilia  
via Niccolò Garzilli, 34  
PALERMO

alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione  
Lungadige S. Nicolò, 14  
TRENTO

alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Palazzo provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale per la mobilità,  
energia ed infrastrutture e trasporti  
via Giulia, 75/1  
TRIESTE

alle Province del Friuli Venezia Giulia  
Servizi motorizzazione civile  
LORO SEDI

al Ministero dell'interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale  
ROMA

al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
ROMA

al Comando Generale della Guardia di Finanza  
ROMA  
all'Unione Province Italiane  
piazza Cardarelli, 4  
ROMA

all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia  
via dei Prefetti, 46  
ROMA

all'AIRA-CNA  
via Guattani, 13 ROMA

all'ANARA CONFARTIGIANATO  
via S. Giovanni in Laterano, 152  
ROMA

all'ASSOAUTO  
via L.B. Alberti, 12  
MILANO

alla CONFAPI  
via della Colonna Antonina, 52  
ROMA

Alla CASARTIGIANI  
Via Flaminio Ponzio, 2  
ROMA

All'AICA  
Via A. G. Ragazzi, 9  
ANZOLA EMILIA

alla CONFAUTO  
via Monte Ceneri, 58  
MILANO

alla FEDERPNEUS  
via A.G.Ragazzil, 9  
ANZOLA EMILIA (BO)

All'ANFIA  
C.so Galileo Ferraris 61  
10128 TORINO

All'UNRAE  
Via Abruzzi 25  
00187 ROMA

all'Automobile Club d'Italia  
via Marsala, 8  
ROMA

all'UNASCA  
piazza Marconi, 25  
ROMA

all'ACEA  
via Strada Parma, 34  
frazione Pilastro  
LANGHIRANO (PR)

alla CONFARCA  
via Laurentina, 569  
ROMA

**OGGETTO:** articolo 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"

E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere il proprio competente parere in ordine alla possibilità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, di continuare ad applicare le disposizioni, emanate da enti autarchici territoriali, inerenti il c.d. "bollino blu" ossia il controllo annuale delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore, effettuato, previa specifica autorizzazione rilasciata dai citati enti, da operatori privati, esercenti l'attività di officina meccanica od elettrauto.

In proposito si chiarisce che la norma in esame, la cui rubrica titola "Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità", la cui unica finalità è quella di semplificare e razionalizzare alcune disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli a motore, ha precisato che "a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo."

La formulazione della disposizione, anche in ragione delle finalità che persegue, non consente interpretazioni diverse da quella letterale che conduce ad affermare che, a

far data dalla sua entrata in vigore, l'unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, così come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Di conseguenza, si precisa che:

- a) la norma in oggetto ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'articolo 80 del c.d.s., inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore;
- b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica;
- c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio Vitelli)

